

PICCOLO VADEMECUM PER CHI VOLESSE TRASMETTERE IN ONDE MEDIE

22 marzo 2015 (aggiornamento del 25 luglio 2015)

Indice

1 - Premessa

2 - Divieto ...

3 - ... e Sanzione

4 - Perché le Autorità stanno ferme

5 - Il percorso del disegno di legge europea 2014 e sua approvazione

6 - Il contenuto del nuovo articolo 4 della legge europea 2014

7 - Quali criteri userà lo Stato per assegnare le frequenze ?

8- L'ambito locale

9- Attività a carattere amministrativo

10Attività a carattere politico

11- Attività a carattere culturale e di opinione

Allegati: - modello "allegato 9" del Codice delle comunicazioni elettroniche;

- sentenza della Corte di Cassazione (III sezione penale, 13 giugno 1984, n. 1332), depositata il 17 ottobre 1984.

1. PREMESSA

Ci troviamo in una fase nella quale, pur essendo l'attività dei nuovi operatori in onde medie ancora in attesa dei criteri di assegnazione da parte delle Autorità dello Stato italiano, ciononostante la Polizia Postale e delle Comunicazioni e il Ministero dello Sviluppo economico (MISE) restano inerti, facendo finta di niente pur sapendo che vi sono trasmissioni non ancora formalmente autorizzate.

Come vedremo più avanti, ciò è causato dal fatto che il precedente divieto (vedi al § 2) era stato disposto dal legislatore per porre rimedio al caos della modulazione di frequenza, ricomprendendo però – per l'improvvida genericità con la quale vedremo essere stata scritta quella norma - anche la gamma della modulazione di ampiezza in onde medie.

Il Governo italiano – per evitare l'apertura di una procedura di infrazione comunitaria che stava per essere avviata, su mia richiesta, dalla Commissione europea – ha proposto una modifica che lascia però ancora aperti molti problemi.

Tale modifica – contenuta nell'articolo 4 della legge europea 2014 – è stata approvata prima dalla Camera il 10 giugno 2015 e poi in via definitiva dal Senato il successivo 23 luglio 2015, ed è ora in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. DIVIETO ...

L'attività nelle onde medie era, in precedenza, vietata ai nuovi operatori in virtù delle seguenti disposizioni normative:

Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici - TUSMAR, già Testo Unico della Radiotelevisione)

- **art. 24 (Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica) (comma 1)** Fino all'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui all'articolo 42, comma 10, la radiodiffusione sonora privata in ambito nazionale e locale su frequenze terrestri in tecnica analogica è esercitata in regime di concessione o di autorizzazione con i diritti e gli obblighi stabiliti per il concessionario dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, da parte dei soggetti legittimamente operanti ... alla data del 30 settembre 2001 ...;
- **Art. 42 (Uso efficiente dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze) (comma 10)** L'Autorità adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica successivamente all'effettiva introduzione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale e allo sviluppo del relativo mercato.

Notiamo che le due disposizioni non distinguono tra gamme d'onda o bande di frequenza: conseguentemente le limitazioni sopra esposte (occasionate dalla giungla della modulazione di frequenza), si applicavano anche alle onde medie (dove abbiamo invece un deserto sempre più brullo a causa del progressivo abbandono da parte della RAI).

Cosa significava quanto disposto dall'**articolo 24** ? In poche parole, che potevano trasmettere - in modulazione di frequenza oppure in onde medie – solamente coloro che legittimamente già lo facevano alla data del 30 settembre 2001, quindi coloro che a quella data erano già in possesso di una concessione o di una autorizzazione ad esercitare l'attività di *broadcaster*.

Attenzione: così come è scritta, la normativa dell'articolo 24 poteva essere interpretata nel senso che potevano trasmettere in onde medie non solamente coloro che già lo facevano legittimamente in quella gamma d'onda, bensì anche coloro che erano già legittimati a farlo in modulazione di frequenza: questi ultimi, così, avrebbero aggiunto alla propria stazione in FM anche un'altra in AM (in relazione a quest'ultima, cioè, avrebbero potuto chiedere una ulteriore concessione).

A tale categoria di soggetti legittimati a trasmettere in onde medie, sino ad ora appartenevano, salvo omissioni, solamente **Radio Studio X** [<http://www.radiostudiox.it/>] e **Radio 106** [<http://www.radio106.it/>].

E l'**articolo 42**, cosa significava ? Anche qui parafrasando, semplicemente che finché non ci sarebbe stato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) radiofoniche in tecnica analogica, non si sarebbero potuto assegnare le relative frequenze e quindi non si sarebbero stati legittimati a trasmettere; **ma, al tempo stesso, che il piano delle frequenze analogiche avrebbe potuto essere adottato dall'AGCOM successivamente non solo all'approvazione del PNAF del digitale, ma addirittura allo sviluppo di tale ultimo mercato !** Salta all'occhio che non c'era alcun termine certo, rinviando così la possibilità di

trasmettere legittimamente in onde medie alle calende greche (corrispondenti, nel nostro caso, al futuribile e quanto mai incerto consolidamento del digitale radiofonico tra gli ascoltatori radiofonici italiani).

3. ... e SANZIONE

L'articolo 52 del TUSMAR, per quanto riguarda gli impianti di radiodiffusione sonora, rinvia all'articolo 98 dell'altro testo fondamentale della nostra materia, cioè del **Codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)**.

Art. 98 (*Sanzioni*) del **Codice**:

(comma 3) **Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.**

Evidenziamo adesso, per riprenderlo poi, un importante aspetto appena enunciato: quello di **ambito locale**.

4. PERCHE' LE AUTORITA' STANNO FERME

Nonostante le proibizioni fossero chiare, le Autorità se ne stavano ferme anche prima dell'approvazione della legge europea 2014, consentendo così una liberalizzazione di fatto. I motivi sono i seguenti:

- l'Unione Europea non vede di buon'occhio qualunque limitazione alla libertà imprenditoriale e apre - anche nei confronti dell'Italia - procedure d'infrazione alla normativa europea ogni qualvolta ravvisi una violazione a tale libertà, affermata dal Trattato di Roma e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni;
- è stata proprio la mia denuncia che ha messo in moto la procedura di contestazione che ha costretto le Autorità italiane a muoversi: prima l'**Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)** con la consultazione pubblica del 2013 relativa all'utilizzo, in tecnica analogica e digitale, delle frequenze in onde medie e corte [riferimento http://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_kidx9GUnlodu&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_kidx9GUnlodu_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_kidx9GUnlodu_assetEntryId=956574&_101_INSTANCE_kidx9GUnlodu_type=document]; poi il **Governo** con l'articolo 3 del disegno di legge europea 2014 che avrebbe introdotto, una volta approvato dal Parlamento, un articolo 24 *bis* successivo e (apparentemente) contenente una deroga (per le onde medie) al divieto contenuto proprio in quell'articolo 24 che abbiamo esaminato all'inizio [riferimento <http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/19248/legge-europea-2014-via-libera-del-consiglio-dei-ministri>];
- anche la libertà di comunicazione è riconosciuta e tutelata dalla normativa europea, grazie alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza) approvata con il Trattato di Lisbona nel 2009;
- i giudici italiani sono da tempo contrari ad una normativa che lasci i diritti (o gli interessi legittimi) dei cittadini come sospesi nel vuoto, senza che siano certe le modalità ed i tempi per esercitarli. A tale proposito, evidenziamo di seguito una decisione assunta, ancora trent'anni fa, dai giudici di cassazione in assoluta controtendenza a quanto afferma la legge.

Una sentenza importante

E' molto importante una vecchia (ma ancora attuale) sentenza della Corte di Cassazione (**III sezione penale, 13 giugno 1984, n. 1332 -depositata il 17 ottobre 1984, riportata in appendice al presente vademecum**), secondo la quale

*“Non può ritenersi responsabile del reato di cui all’art. 195 del d.P.R. 29/3/1973 n. 156 come modificato dall’art. 45¹ della l. 14/4/1975 n. 103 chi, nei limiti della legge, installi ed eserciti un impianto di diffusione radiofonica e televisiva di portata **non eccedente l’ambito locale**, pure non essendo in possesso della prescritta autorizzazione, ma che mai potrebbe essere rilasciata in mancanza della previsione legislativa dei requisiti necessari per ottenerla.*

Diversamente operando significherebbe che l’inerzia a riguardo del legislatore nazionale, protratta indefinitamente, priverebbe il soggetto di esercitare un diritto costituzionale a lui riconosciuto”.

Non può certo sfuggire l’importanza del principio affermato in questa sentenza, che possiamo così riassumere: se le stesse pubbliche autorità non sono in grado di indicare ad un soggetto le modalità da seguire per esercitare un diritto (o un interesse legittimo), non si potrebbe certo punire quello stesso soggetto il quale, dopo un’attesa lunga e immotivata, rompesse gli indugi e di tale diritto intendesse avvalersi.

Quella sentenza, giustificata dal clima di incertezza che viveva la modulazione di frequenza nell’Italia degli anni Ottanta, trova ragione anche oggi, quando il diritto di trasmettere in onde medie – solo ora riconosciuto - è comunque ancora in attesa dei criteri e delle modalità di assegnazione delle frequenze.

Attenzione, però: se possiamo - con ragionevole sicurezza - affermare che i giudici darebbero ragione agli operatori che oggi venissero sanzionati per aver trasmesso in onde medie, dobbiamo anche precisare che questo avverrebbe solo grazie all’avvio di un’azione penale, contrastare la quale è sempre un impegno delicato e costoso per ogni cittadino e sul quale meditare prima di avventurarsi ad affrontarla.

E’ anche vero, però, che l’approvazione del’art. 24-bis del TUSMAR rende ancor più imperativo per le Autorità italiane procedere all’approvazione dei criteri di assegnazione delle frequenze, rendendo gli operatori privati titolari di un interesse qualificato a trasmettere in onde medie.

5. IL PERCORSO DEL DISEGNO DI LEGGE EUROPEA 2014 E SUA APPROVAZIONE

Approvato in via preliminare il 24 dicembre 2014, il disegno di legge europea 2014 ha acquisito il parere consultivo della Conferenza Stato-Regioni lo scorso 19 febbraio [riferimento <http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=13861&iddoc=46570&tipodoc=2>] per poi essere approvato in via definitiva dal consiglio dei Ministri del 3 marzo u.s.

I passaggi successivi sono stati i seguenti:

- Camera dei Deputati - [disegno di legge C. 2977](#)
- Senato della Repubblica – [disegno di legge S. 1962](#)

La legge europea 2014 è ora in attesa della promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, per essere poi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed, infine, entrare in vigore nel corso del mese di agosto 2015.

¹ “Chiunque installa, stabilisce od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione, o l’autorizzazione (...) è punito ...”

6. IL CONTENUTO DEL NUOVO ARTICOLO 4 DELLA LEGGE EUROPEA 2014

Art. 4.

(Disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione sonora in onde medie a modulazione di ampiezza. Caso EU Pilot 3473/12/INSO)

1. Dopo l'articolo 24 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis. -- (Assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione sonora). -- 1. Nel rispetto delle risorse di frequenze e delle connesse aree di servizio attribuite all'Italia e coordinate secondo le regole stabilite dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione -- Ginevra 1975, le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) possono essere assegnate dal Ministero per le trasmissioni di radiodiffusione sonora, compatibilmente con gli obblighi del servizio pubblico di cui al presente testo unico e con i relativi piani di sviluppo, anche a soggetti nuovi entranti, previa individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione da parte dell'Autorità, tenuto conto dei principi di cui agli articoli 27, comma 5, e 29, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e in modo da consentire un uso efficiente dello spettro radioelettrico, anche promuovendo l'innovazione tecnologica».

In precedenza, abbiamo detto che questo articolo - contenuto nella nuova legge europea 2014 – sembrerebbe consentire una deroga al precedente divieto a nuovi operatori di trasmettere in onde medie. Leggendo con attenzione, osserviamo però quanto segue:

- **permane l'occhio di riguardo verso la RAI (compatibilmente con i relativi piani di sviluppo):** alla concessionaria pubblica, che pure sta progressivamente abbandonando la gamma delle onde medie, viene lasciata aperta la porta per un eventuale ritorno, magari in standard DRM. Se questo va bene per noi cittadini in quanto consideriamo un grave errore aver abbandonato una gamma d'onda che consente l'ascolto di trasmissioni – ad esempio di pubblica utilità in caso di calamità – anche se trasmesse da lunga distanza, non andrebbe altrettanto bene se condizionasse invece l'ingresso di nuovi operatori a condizioni meramente potestative (ci riferiamo agli ipotetici piani di sviluppo, per l'adozione dei quali non vengono indicati scadenze né vicine né, tantomeno, certe);
- **assegnazione di frequenze anche a soggetti nuovi entranti:** temiamo che la recente liberalizzazione possa privilegiare gli operatori che già stanno operando in modulazione di frequenze, a guisa di paesi colonialisti che, per la scarsità di terre (leggasi frequenze in FM), si volgono alla ricerca ed alla occupazione di nuove praterie (leggasi frequenze in onde medie) per saziare le proprie popolazioni ormai alla fame (leggasi trasmissioni inascoltabili per l'attuale caos causato dalla mancanza del PNAF per la modulazione di frequenza). Ricordiamo che l'AGCOM più correttamente, nelle conclusioni del proprio documento sugli esiti della citata consultazione sulle onde medie, aveva scritto che *“dovrebbe essere valutata l'opportunità di stabilire una riserva per i soggetti nuovi entranti”*;
- **assegnazione dei diritti d'uso:** Governo prima, e Parlamento poi, concordano con l'AGCOM nel ritenere le frequenze in onde medie una *“risorsa scarsa”* (termine utilizzato dal Codice delle comunicazioni elettroniche) con conseguente necessità di metterle in palio tra gli interessati mediante una gara per il rilascio delle concessioni (nonostante l'incontestabile deserto progressivamente in estensione);
- **innovazione tecnologica:** notiamo che – a differenza dell'articolo 24 che lo precede – il nuovo art. 24-bis non parla di analogico e digitale, sganciandosi così da quel assurdo criterio cronologico che richiedeva prima la realizzazione del digitale e poi l'assegnazione di frequenze in analogico. Attenzione, però: si parla di promozione dell'«innovazione tecnologica», che adesso come adesso fa pensare solamente al *“feticcio del digitale”* che – dopo la televisione – le nostre Autorità sembrerebbero voler imporre anche al mezzo radiofonico;

- **manca una data entro la quale l'AGCOM dovrà fissare i criteri:** è sicuramente il principale vizio del nuovo articolo 24-*bis* del TUSMAR, tale da porre nel nulla ogni concreta ipotesi di liberalizzazione delle onde medie. Dico questo perché, non essendo indicata - già in legge - una data vicina e certa per la fissazione dei criteri e per l'espletamento delle procedure di assegnazione, nulla varrà aver esplicitamente indicato la possibilità di operare in onde medie a "soggetti nuovi entranti" e nulla varierà rispetto alla precedente normativa situazione. **A mio parere, la nuova disposizione normativa non varrà ad evitare la procedura di infrazione ancora aperta presso la Commissione Europea.**

Resta il fatto che il nostro Stato è comunque in ritardo e la constatazione che il nuovo articolo non fissi alcun termine eviterà alle nostre Autorità l'accusa di «omissione di atti di ufficio», ma al tempo stesso non potrà certo ledere il diritto (che, prima che europeo, è innanzitutto costituzionale italiano) degli operatori radiofonici privati a trasmettere. E a questo proposito torna utile quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza dell'anno 1984 illustrata in precedenza nel § 4 (che per la sua importanza, riportiamo in allegato).

7. QUALI CRITERI USERA' LO STATO PER ASSEGNARE LE FREQUENZE ?

Possiamo intuirli a grandi linee in quello che è il testo dell'articolo 24-*bis* del TUSMAR, mediante il rinvio che il nuovo articolo opera ad altri **due articoli, questa volta del Codice delle comunicazioni elettroniche**. Essi sono:

Art. 27 (Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri)

(comma 5) I diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri sono rilasciati mediante **procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate**. Nel caso delle frequenze radio il Ministero, nel rilasciare i diritti, precisa se essi siano trasferibili su iniziativa del detentore degli stessi e a quali condizioni, conformemente all'articolo 14*. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando il rilascio di diritti individuali d'uso delle frequenze radio per la diffusione di contenuti radiofonici o televisivi è necessario per conseguire un obiettivo di interesse generale conforme alla normativa dell'Unione europea.

*[Art. 14-Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica (comma 1) Tenendo debito conto della circostanza che le radiofrequenze sono un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica.]

Art. 29 (Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio)

(comma 3) Qualora sia necessario concedere in numero limitato i diritti individuali di uso delle frequenze radio, il Ministero invita a **presentare domanda per la concessione dei diritti di uso e ne effettua l'assegnazione in base a procedure stabilite dall'Autorità. Tali criteri di selezione devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori** e devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 13° e le prescrizioni di cui all'articolo 14 del Codice.

°[Art. 13-Obiettivi e principi dell'attività di regolamentazione (comma 1) Nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nel Codice e secondo le procedure in esso contenute, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure ragionevoli e proporzionate intese a conseguire gli obiettivi generali...]

Resta però da sapere in base a cosa verranno concretamente fatte tali procedure di gara, che ci auguriamo veramente aperte, obiettive, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie. Probabilmente, l'AGCOM non ci ha ancora pensato e non è possibile sapere adesso quali saranno gli elementi che saranno valutati quando ci saranno le gare per l'assegnazione; possiamo comunque ipotizzare alcuni elementi che saranno presenti, guardando non solo agli esiti della consultazione dell'AGCOM effettuata nel 2013, ma anche alla vigente normativa del TUSMAR.

La consultazione dell'AGCOM

Leggendo il documento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, si evince che essa vede con favore un radiofonia in onde medie rilanciata ad opera di operatori privati, soprattutto se indirizzata verso contenuti con carattere sociale e/o comunitario.

- vengono indicati come servizi di interesse quelli di info-traffico "avanzati" (con trasmissione di foto, mappe ed immagini in genere), oppure quelli giornalistici (di audiolettura combinata alla visualizzazione di testi per ipovedenti) unitamente alla trasmissione di informazioni di servizio in lingua per cittadini stranieri, oppure ancora quelli di "emergenza";
- quello della protezione civile è il servizio che sembra avere più potenzialità, in quanto consente – grazie a quelle stazioni private in onde medie posizionate in zone non colpite da calamità - di garantire l'informazione necessaria alle popolazioni residenti in zone disastrose, che vedrebbero invece messe istantaneamente fuori uso i consueti mezzi di comunicazione quali tv, rete telefonica fissa e cellulare, internet (compresi i relativi hardware portatili) e le stazioni radio locali in FM;
- anche le attività di didattica e formazione potrebbero trovare uno spazio; inoltre, un servizio di radiodiffusione sonora incentrato alla cultura locale e promozione del territorio avrebbe anche il pregio di far interagire la cittadinanza con le istituzioni locali, unitamente alla diffusione di informazioni sull'attività delle istituzioni di interesse della collettività (ad es. le sedute dei Consigli comunali);
- inoltre, la promozione di attività, di eventi e di iniziative di carattere locale potrebbe consentire un "inserzionariato" pubblicitario di livello locale o nazionale, interessato ad acquisire visibilità e clientela, così come una promozione di tipo turistico e di informazione offerta in modo puntuale anche ad un pubblico proveniente dall'estero, anche mediante bollettini di informazione plurilingue;
- non è da sottovalutare nemmeno la portata culturale (così come il rilevante contributo ad un approccio pluralistico alla visione della realtà) della possibilità di ripetere per un pubblico qualificato, anche se di nicchia (per esempio giornalisti, scuole ed università oppure operatori culturali in genere) programmi e contenuti in lingua originale acquisiti da emittenti di altre Nazioni;
- è da ricordare, infine, il particolare servizio reso dalle onde medie al pubblico - del tutto particolare e fedele - degli automobilisti a lunga percorrenza, ai quali sarebbe così garantito di rimanere sulla stessa frequenza per centinaia di chilometri senza perdere il contenuto di ciò che viene ascoltato, possibilità non esercitabile o comunque limitatamente esercitabile sia con il DRM sia con la modulazione di frequenza, (a meno che non si tratti di grandi network).

La normativa del TUSMAR

Ricordiamo che l'articolo 2 del TUSMAR prevede – quale obiettivo principale tanto della radio quanto della televisione - **la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico**, prevedendo le seguenti tipologie di emittenti radiofoniche (analogiche) a carattere locale;

- **"emittente radiofonica a carattere comunitario"**, nazionale o locale, l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; non sono considerati programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione;

- **"emittente radiofonica a carattere commerciale locale"**, l'emittente senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi; tale limite si calcola su non meno di sessantaquattro ore settimanali.

Non è azzardato prevedere che, almeno nella fase iniziale, le autorità faranno riferimento a tali tipologie (attualmente applicate solo alle stazioni in FM) anche per le future stazioni private in onde medie.

- **"trasmissione di programmi in contemporanea"**: si può ragionevolmente ipotizzare un riferimento alla vigente normativa (vedi articolo 29, comma 2, del TUSMAR) anche per le "diffusioni interconnesse", ai sensi della quale possono essere autorizzati le emittenti costituite in consorzio oppure che abbiano stretto preventive intese.

Ecco allora la necessità di prevedere solidi progetti non solo industriali, ma anche culturali per poter ambire alla futura concessione a trasmettere in onde medie.

A tale proposito, riportiamo di seguito le tipologie societarie alle quali lo Stato potrebbe fare riferimento per consentire la partecipazione alle gare di assegnazione delle concessioni in onde medie (tratte dal più volte citato art. 24 ,commi 1 e 2, del TUSMAR):

a) se **emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale**, la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

b) se **emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale**, la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

c) se **emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario**, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.

2. I legali rappresentanti e gli amministratori delle imprese non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

8. L'AMBITO LOCALE

Abbiamo visto in precedenza l'importanza che l'ambito locale assume nel campo penale: sia per ottenere – ai sensi di legge - il dimezzamento della pena in caso di trasmissioni non autorizzate in onde medie, ma anche, al contrario, per non essere affatto puniti (ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione penale n. 1332/1984, citata in precedenza).

Consiglio quindi vivamente, a coloro che volessero cominciare a trasmettere in onde medie, a non avventurarsi in emissioni a potenze elevate: è necessario, invece, rispettare invece l'ambito locale, unica salvezza in caso di denuncia penale da parte delle autorità ministeriali.

Ma qual è l'ambito locale ? E' una questione tormentata nella legislazione e nella giurisprudenza dedicate alla materia delle radio telecomunicazioni, che ha visto una disamina seria e approfondita da parte di Massimo Lualdi in *"Il concetto giuridico di ambito locale nel sistema radiofonico italiano alla luce dell'evoluzione tecnologica"* (reperibile in <http://www.planetmedia.it/cgal.pdf>), dal quale abbiamo avuto conoscenza della citata sentenza n. 1332/1984.

Attualmente, il criterio per le radio private in FM è quello dettato dal solito articolo 24 del TUSMAR, al comma 3:

"Uno stesso soggetto esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati, può irradiare il segnale fino ad una **copertura massima di quindici milioni di abitanti**. In caso di inottemperanza, il Ministero dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento."

Notiamo che il criterio attualmente utilizzato è demografico, anziché geografico: è un criterio che causa molteplici interpretazioni e contestazioni, ma che forse è più adatto proprio alle onde medie, anziché alle stazioni in FM.

9. ATTIVITA' A CARATTERE AMMINISTRATIVO

La necessità di non nascondersi

Tanto per i principi della nostra Costituzione sulle libertà di comunicazione e imprenditoriale, quanto per i principi generali sul procedimento amministrativo e, come ho ricordato con la mia iniziativa, grazie anche alla normativa europea, i giudici assolverebbero coloro che fossero denunciati per trasmissioni illecite in onde medie (**però, solo se effettuate in ambito locale**).

Così, se qualcuno volesse comunque iniziare a trasmettere in onde medie, prima dell'effettiva adozione dei provvedimenti attuativi della nuova legge europea 2014, si raccomanda quanto segue, partendo da seguente motto: "se trasmetto in onde medie, PIRATA forse, CLANDESTINO mai".

Se si vuole trasmettere con l'intenzione di continuare in futuro, è assolutamente necessario palesare la propria presenza: come ho detto prima, solo il fatto di trasmettere "in ambito locale" e "alla luce del sole" consentirà di affrontare serenamente un eventuale contenzioso, anche di carattere penale, con le autorità statali.

Usando le categorie del diritto amministrativo, l'**articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche** stabilisce che il diritto a trasmettere (inteso genericamente) mediante la radio è assoggettata ad un'autorizzazione (chiamata "**autorizzazione generale**"), conseguente alla presentazione della c.d. S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività).

L'impresa che presenta la SCIA è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione "**e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29**".

Sappiamo già che la legge europea 2014 e, per quanto ci riguarda, l'articolo 4 con il quale è stato introdotto nel TUSMAR l'articolo 24-bis – prevede esplicitamente che ci vorrà l'ulteriore assegnazione dei diritti d'uso all'utilizzo delle frequenze in onde media, in quanto considerate una "risorsa scarsa".

Ma siccome tutto questo avverrà chissà quando e, comunque, solamente dopo che l'AGCOM avrà individuato i criteri e le modalità di assegnazione, noi – che stiamo già subendo un ritardo più che decennale – invociamo il principio già invocato nella citata sentenza n. 1332/1984 della Cassazione penale e **presentiamo intanto la SCIA per richiedere l'autorizzazione generale a trasmettere**, non potendo aspettare ancora per esercitare un diritto da troppo tempo negato.

Quando lo Stato si farà finalmente vivo con i suoi criteri, **parteciperemo alla gara per ottenere la concessione del diritto d'uso di una frequenza in onde medie**.

Quale frequenza utilizzare

Per essere in regola con il diritto internazionale, bisogna nel frattempo

- a) **utilizzare una delle frequenze assegnate all'Italia per quella zona ove si intende ubicare l'antenna trasmittente. Tali frequenze e relative zone (dettate dal Piano di Ginevra 1975)**

sono riportate nell'**allegato 1** agli esiti della consultazione pubblica dell'AGCOM (vedi http://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_kidx9GUnlodu&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_kidx9GUnlodu_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_kidx9GUnlodu_assetEntryId=956574&_101_INSTANCE_kidx9GUnlodu_type=document]

[per approfondimenti, vedi all'interno della seguente voce:

http://www.treccani.it/enciclopedia/radiodiffusione_res-da4cd49b-87e9-11dc-8e9d-0016357eee51_%28Enciclopedia%20Italiana%29/, oppure vedi <http://multescatola.com/biblioteca/tempo-libero-e-sport/piano-frequenza-di-ginevra-del-1975.php>]

- b) **impiegare una potenza di emissione tale da non creare interferenze alle emittenti regolari di altri Stati.**

A chi inviare la SCIA per conseguire l'autorizzazione generale

Innanzitutto, si tratta di segnalazione certificata, da trasmettere, quindi, secondo i dettami della posta elettronica certificata e della firma digitale.

Il destinatario è il Ministero dello Sviluppo Economico (che ha ereditato le funzioni di quello che una volta era il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, prima, e delle Comunicazioni, poi).

Visto che il Ministero indicazioni certamente non ne darà (ritenendo la nostra un'attività non ancora concretamente disciplinata) ho provato ad individuare le competenti Direzioni Generali del Ministero alle quali indirizzare la SCIA. Esse sono due:

- **la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione e postali (DGSCERP)**

[<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/organigram/?view=structure&id=16>]

e la sua **Divisione V** (Radiodiffusione sonora pubblica e privata. Contributi. Nulla osta per i benefici dell'editoria) [si occupa della gestione dei titoli abilitativi per l'espletamento dei servizi di radiodiffusione sonora e della verifica delle condizioni dei titoli autorizzatori, unitamente all'irrogazione delle sanzioni] [<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/organigram/?view=structure&id=531>]

- **la Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico (DGPGR)**

[<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/organigram/?view=structure&id=17>]

e la sua **Divisione IV** (Assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata [si occupa invece della gestione del Registro Nazionale delle frequenze, della collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'elaborazione dei Piani di assegnazione delle frequenze, dei rapporti con la Direzione generale interessata al rilascio dei titoli abilitativi] [<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/organigram/?view=structure&id=594>]

Trattandosi, quello delle competenze, di un aspetto dove è facile sentirsi rispondere di aver sbagliato indirizzo, suggerisco di inviare la SCIA ad entrambe le Direzioni Generali sopra indicate (DGPGR e DGSCERP) **senza però precisare nominativi di Dirigenti o denominazioni di divisioni**; ci penseranno i Direttori generali al corretto inoltrare per competenza. Anche se, giova ripetere, probabilmente nessuno si riterrà competente in questa fase di stallo. Noi, comunque, abbiamo palesato la nostra presenza nell'etere delle onde medie, senza nasconderci (pirati, appunto, non clandestini): questo gioverà dinanzi all'autorità giudiziaria.

Contenuto della SCIA

Ovviamente, visto la recentissima evoluzione normativa, non esiste ancora un modello ufficiale predisposto dalle autorità ministeriali; possiamo ad ogni modo ispirarci a quello previsto nel Codice delle comunicazioni elettroniche per il conseguimento dell'autorizzazione generale. Si tratta del c.d. «allegato 9», previsto dall'articolo 25, comma 4, del Codice e riportato appunto tra gli allegati del D.lgs. n. 259 del 2003 (**lo allegiamo in calce al presente vademecum**).

Cosa indicare ? Sugeriamo i seguenti dati:

- nominativo e generalità
- sede, indirizzo, recapiti
- dichiarazione di voler offrire al pubblico il seguente servizio di rete o comunicazione elettronica: «radiodiffusione sonora privata»
- descrizione tipologia di rete che comprenda, ove previsto e a titolo esemplificativo, la sua costituzione/configurazione, il relativo programma di installazione, le interconnessioni previste con altre reti, la competenza tecnica di cui si avvale per la realizzazione,
- descrizione tipologia di servizio e l'area di copertura geografica interessata alla fornitura,
- descrizione sistemi/apparati di rete utilizzati con relative norme tecniche e relativa ubicazione,
- **data di inizio delle trasmissioni.**

Con riferimento a tale aspetto, ritengo necessario dare il seguente suggerimento: in considerazione che il citato art. 25, comma 4, del Codice delle Comunicazioni elettroniche prevede che il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifichi d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività, si indichi - quale data di inizio delle trasmissioni - esattamente quello corrispondente ai sessanta giorni successivi alla data di presentazione della SCIA.

Così facendo, si ha tutto il tempo di vedere se il Ministero se ne starà fermo (come in questi ultimi anni), oppure opporrà un rifiuto (al quale, però, si potrà sempre reagire impugnando dinanzi al TAR il diniego invocando i principi enunciati nella più volte citata sentenza del 1984 della Corte di Cassazione).

Iscrizione al ROC

L'iscrizione al «Registro degli operatori di comunicazione» (ROC) - tenuto dall'AGCOM - è un passaggio legato alla titolarità del titolo autorizzativo (o concessorio, come sarà nel nostro caso), quindi successivo all'effettivo rilascio del titolo che abiliterà a trasmettere in onde medie.

Infatti, ai sensi del già citato art. 25, comma 4, del Codice delle Comunicazioni elettroniche, *“le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249”*.

Dieci le categorie di soggetti tenuti all'iscrizione al ROC, alcune di esse non facilmente distinguibili dalle altre (vedi <http://www.agcom.it/soggetti-tenuti-all-iscrizione-e-obblighi-di-comunicazione>).

Ad ogni modo, per chi comunque volesse – sempre nell'ottica di chiarire alle Autorità la propria intenzione di agire “alla luce del sole” e non clandestinamente - iscriversi al ROC oppure, per chi è già iscritto per altre categorie e volesse aggiungere quella dei **“soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione”**, potrà trovare le istruzioni alla seguente pagina: <http://www.agcom.it/sistema-telematico-del-roc>.

Per una visione generale della normativa sul ROC è possibile navigare all'interno della pagina <http://www.agcom.it/registro-degli-operatori-di-comunicazione>, mentre per chi volesse “curiosare”

all'interno del Registro è a disposizione un pratico motore di ricerca interno all'indirizzo <http://www.elencopubblico.roc.agcom.it/roc-epo/index.html>.

10. ATTIVITA' A CARATTERE POLITICO

Nonostante formali richieste fossero state presentate, le competenti commissioni di Camera e Senato non hanno ritenuto di ascoltare in audizione né il denunciante come nemmeno altri soggetti interessati dalla nuova normativa: in quella sede essi avrebbero potuto illustrare l'attuale situazione e rappresentare i rischi di una disposizione normativa la quale – come purtroppo è avvenuto – non fissa alcun termine ad AGCOM e MISE per l'adempimento dei compiti ad essi assegnati dal nuovo articolo 24-*bis* del TUSMAR.

Resta comunque la possibilità di fare pressioni – anche solo mediante lettere correttamente indirizzate - per l'emanazione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle frequenze da parte dell'AGCOM; una volta emanati tali criteri e modalità, si passerà a sollecitare il Ministero.

Ecco gli indirizzi:

Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Via Isonzo 21/b - 00198 Roma

Tel. 06.69644111

Fax 06.69644926

Mail: segreteria.cardani@agcom.it

PEC: agcom@cert.agcom.it

Ministro dello Sviluppo Economico

Via Vittorio Veneto 33 - 00187 Roma

Tel. 06.42043.4000

Fax 06.4788.7770

Mail: segreteria.ministro@mise.gov.it

PEC: segr.min@pec.mise.gov.it

11. ATTIVITA' A CARATTERE CULTURALE E DI OPINIONE

Quello che sta succedendo bisogna cominciare a dirlo in audio (per chi già trasmette), oppure scrivendo lettere o rilasciando interviste sui giornali. È il momento di far sapere ai cittadini (i quali, senza forse nemmeno saperlo, hanno ancora una radio ad onde medie in casa o in auto), che ci sono già e ci saranno presto altre voci da ascoltare e da sostenere.

Giorgio Marsiglio

Per contatti: oscarito@omnimail.sm

Allegati:

- modello "allegato 9" del Codice delle comunicazioni elettroniche
- sentenza della Corte di Cassazione (III sezione penale, 13 giugno 1984, n. 1332), depositata il 17 ottobre 1984

Allegato n. 2

“Allegato n. 9
(articolo 25)

Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 25 del Codice

Il sottoscritto:

- Cognome:
- Nome:
- Luogo e data di nascita:
- Residenza e domicilio:
- Cittadinanza:
- Società/ditta:
- Nazionalità:
- Sede legale:
- Codice fiscale e partita IVA:

Qualora la società sia partecipata da Organismi facenti capo a Stato, Regioni o Enti locali deve essere altresì indicata la composizione dell'azionariato.

(tale informazione viene richiesta al fine della compilazione del questionario annuale sui servizi di TLC approntato dalla Commissione europea)

Inoltre per ogni eventuale richiesta di chiarimenti sulla presente dichiarazione e per il riscontro alle future richieste di informazioni previste dal presente decreto, si indica nella persona diil referente per gli affari istituzionali contattabile ai seguenti recapiti:

- n. telefonico:
- n. fax:
- indirizzo e-mail:

Dati del rappresentante legale:

- Cognome e nome:
- Luogo e data di nascita:
- Residenza e domicilio:
- Codice fiscale:

Dichiara

di voler offrire al pubblico il seguente servizio di rete o comunicazione elettronica:

Descrizione tipologia di rete che comprenda, ove previsto e a titolo esemplificativo, la sua costituzione/configurazione, il relativo programma di installazione, le interconnessioni previste con altre reti, la competenza tecnica di cui si avvale per la realizzazione:

Descrizione tipologia di servizio e l'area di copertura geografica interessata alla fornitura:

Descrizione sistemi/apparati di rete utilizzati con relative norme tecniche e relativa ubicazione:

Data di inizio dell'attività:

A tal fine si impegna a garantire il rispetto della condizione n. 11, parte A dell'allegato n. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche nonché, ove applicabili e giustificate rispetto alla rete o servizio di comunicazione elettronica in questione, delle altre condizioni di cui al predetto allegato n. 1 ed a comunicare tempestivamente al Ministero qualsiasi variazione riguardante le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il dichiarante, per quanto non espressamente menzionato, garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché il rispetto delle condizioni che possono essere imposte alle imprese in virtù di altre normative non di settore.

Si allegano alla presente dichiarazione:

1. autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulti che l'impresa è iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprensiva della dicitura relativa al nullaosta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenente all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità;

2. certificato o autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione.

DATA

FIRMA

..”

17 ottobre 1984 Sentenza n. 1332/84 della Corte Suprema di Cassazione, Sez. III Penale

17 OTTOBRE 1984

SENTENZA N. 1332/84 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. LUIGI CORBELLI Presidente

1. Dott. BERNARDO GAMBINO - Consigliere
2. Dott. GABRIELE BATTIMELLI - Consigliere
3. Dott. FRANCESCO GARELLA - Consigliere
4. Dott. UGO DE ALOYSIO - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Pubblico Ministero nei confronti di XX ... OMISSIS
avverso la sentenza del Tribunale di Fermo del 26 gennaio 1984.

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Garella

Udito, per la parte civile, l'avv.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Antonio Valeri

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito il difensore avv. Gino Tomei

La Corte

Rileva:

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo ricorre per cassazione contro la sentenza del 26.1.1984 di detto Tribunale, con la quale veniva confermata la sentenza del 12.4.1983 del Pretore di Montegiorgio, che assolveva XX perché il fatto non costituisce reato dalla contravvenzione di cui all'art. 195 del D.P.R. n. 156 del 26.3.1973, sostituito dall'art. 45 L. 14.4.1975 n. 103, per avere installato e posto in esercizio due ponti radio senza la preventiva concessione dell'autorità amministrativa.

Denuncia:

"Violazione dell'art. 524 n. 1 C.P.P. in relazione all'art. 195 D.P.R. 29.3.1973 n. 156 come sostituito dall'art. 45 L. 14.4.1975 n. 103".

Osserva:

Il P.M. ricorrente deduce a fondamento del ricorso che quantunque la sentenza n. 202 del 1976 della Corte Costituzionale abbia affermato il diritto di qualsiasi soggetto ad ottenere, a condizioni legislativamente predeterminate, l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio in ambito locale di impianti radiofonici e televisivi via etere, pure in attesa che il legislatore ordinario determini le condizioni oggettive di impianto ed esercizio, gli interessati non sono esenti dall'obbligo di richiedere al competente Ministero per le poste e telecomunicazioni l'autorizzazione, dimostrando il possesso dei requisiti soggettivi già esattamente predeterminati dalle norme in materia – artt. 26 e 39 della legge 14 aprile 1975 n. 103, 11 e 28 del regolamento di attuazione appr. Con D.M. 16 luglio 1975.

La censura non è fondata.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 202 del 28 luglio 1976, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge n. 103 del 1975 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale, appunto nella motivazione, al n. 8 afferma che il "il riconoscimento del diritto di iniziativa privata, nei limiti risultanti da quanto

precede,...postula la necessità dell'intervento del legislatore nazionale perché stabilisca l'organo dell'amministrazione centrale dello Stato competente a provvedere all'assegnazione delle frequenze ed all'effettuazione dei conseguenti controlli e fissi le condizioni che consentano l'autorizzazione all'esercizio di tale diritto in modo che questo si armonizzi e non contrasti con il preminente interesse generale di cui sopra e si svolga sempre nel rigoroso rispetto dei doveri ed obblighi, anche internazionali, conformi alla Costituzione. In particolare si dovranno stabilire: a) i requisiti personali del titolare dell'autorizzazione e dei suoi collaboratori che diano affidamento di corretta e responsabile gestione delle trasmissioni, b)..."

Occorre, quindi, al fine del rilascio (obbligatorio ove concorrano le prescritte condizioni) dell'autorizzazione di cui sopra, che il Legislatore emani le norme che stabiliscano i requisiti soggettivi ed oggettivi per richiedere ed ottenere l'autorizzazione medesima.

Ove tale intervento del Legislatore non si abbia, dovendosi escludere che per l'accertamento della sussistenza di requisiti personali (non ancora stabiliti) possa farsi ricorso alla normativa cui fa riferimento il P.M. ricorrente e sopra richiamata, che attiene a diversa ipotesi (se la Corte Costituzionale avesse inteso tale normativa applicabile anche alla installazione ed all'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva "via etere", non avrebbe detto in motivazione – nei cui sensi vi è stata la declaratoria d'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della L. n. 103 del 1975 – che occorreva l'intervento del legislatore nazionale anche per stabilire i requisiti personali del titolare dell'autorizzazione), non può ritenersi responsabile del reato di cui all'art. 195 del D.P.R. 29.3.1973 n. 156 come modificato dall'art. 45 della L. 14.4.1975 n. 103 chi, nei limiti di legge, installi ed eserciti un impianto di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale, pure non essendo in possesso della prescritta autorizzazione che mai potrebbe essere rilasciata in mancanza della previsione legislativa dei requisiti necessari per ottenerla.

Diversamente opinando significherebbe che la inerzia a riguardo del legislatore nazionale, protratta indefinitivamente, priverebbe il soggetto di esercitare un diritto costituzionale a lui riconosciuto.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.